

## **REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE SU PROPRIETA' AZIENDALE**

Al fine di regolamentare l'installazione di antenne radio, telefoniche e televisive, presso le opere e/o gli impianti in gestione da parte della Società, le Ditte interessate dovranno attenersi alle clausole di seguito indicate.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI:**

- L.22 Febbraio 2001, n.36 - “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 Marzo 2001;
- D.P.R.n.380\2001;
- D.P.C.M del 08 Luglio 2003, emanato in attuazione della L.36 del 2001;
- D.L. n.259 del 1\08\2003 “Codice delle Comunicazioni elettroniche” Art.86 e seguenti;
- Legge Regionale Abruzzo del 13 Dicembre 2004, n.45 - “ Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico- BURA n.39 bis del 17 Dicembre 2004”;
- Legge 27 Luglio 78 n.392;
- D. Lgs. 15/02/2016 n.33.

### **ART.1**

Ai fini dell'installazione delle antenne, i gestori dei servizi di telecomunicazioni, dovranno preliminarmente stipulare un contratto di locazione, che costituirà titolo ai sensi dall'art. 11 comma 1 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. n.380\2001, e, sulla scorta del quale gli stessi gestori avranno la facoltà di inoltrare le richieste di autorizzazione agli organi preposti, ai sensi della disciplina normativa di cui al D. Lgs. n.259\2003.

Successivamente alla stipula del contratto ma prima dell'installazione dell'antenna, sarà cura della Società locatrice richiedere al gestore copia dei titoli autorizzativi conseguiti dallo stesso e necessari ai fini della realizzazione delle opere di cui all'istanza.

L'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 15/02/2016 n.33, prevede, ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, **l'obbligo per ogni gestore di infrastruttura fisica** (e ogni operatore di rete) di concedere ad operatori di rete l'accesso alla propria infrastruttura fisica, ai fini dell'installazione di elementi di reti, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza;

● il comma 4 del precedente articolo, che prevede:

1. alla lettera a), il rifiuto di accesso all'infrastruttura da parte del gestore (o da altro operatore di rete) nell'ipotesi in cui la stessa sia oggettivamente inidonea ad ospitare gli elementi di rete;
2. alla lettera b), l'indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione, avendo riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastrutture

fisiche;

3. alla lettera c), l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, oggettivamente suscettibile di determinare o incrementare il rischio per l'incolumità, la sicurezza, la sanità pubblica ovvero costituente minaccia all'integrità e la sicurezza delle reti;

4. alla lettera d), la disponibilità, a condizioni eque e favorevoli, di mezzi alternativi di accesso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

## **ART.2**

L'autorizzazione all'installazione degli impianti può essere accordata qualora l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sia ricompresa tra 100 KHz e 300 GHz di frequenza, ai sensi dell'art.3 D.P.C.M. del 08 Luglio 2003 e dell'art. 2 della L.R. n.45 del 13\12\2004.

A scopo meramente cautelativo e nel rispetto di un principio di precauzione, non è opportuna l'installazione delle antenne vicino a siti sensibili quali: asili nido, scuole di ogni ordine e grado, centri per anziani e centri per assistenza dei disabili.

## **ART.3**

Il contratto viene stipulato dal locatore, a condizione che non vengano danneggiate le opere di proprietà dello stesso e che le stesse non ne limitino le attività.

La durata del contratto è pari a 9 anni, purchè permangano le condizioni soggettive e oggettive, fermi restando sia il carattere di provvisorietà qualora sopraggiungano preminenti interessi della Ruzzo Reti S.p.a sia la condizione che non vengano danneggiate le opere di proprietà della Ruzzo Reti S.p.a. sia che non vengano limitate le attività del S.I.I..

Gli impianti dovranno essere realizzati in maniera tale da non recare danno alla porzione di immobile né ingombro alle strutture dell'acquedotto e da consentire una agevole rimozione, mediante strutture mobili utilizzando anche torri piezometriche e/o basi di sollevamento, in maniera tale da rendere possibile la rimozione in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, a semplice richiesta della Ruzzo Reti S.p.a..

## **ART.4**

La Condittrice solleva la Ruzzo Reti S.p.a da ogni responsabilità per gli eventuali danni che possano derivare a causa dell'uso della porzione dell'immobile e della realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

La Società locatrice dovrà essere sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, sia in fase di realizzazione che per eventuali futuri interventi di riparazione in ordine alla legge n.81\2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società conduttrice è tenuto a consegnare alla Ruzzo Reti S.p.a. copia della polizza assicurativa R.C. per danni a cose e persone e per danni derivanti da rischio locativo o certificato di assicurazione, attestante i principali riferimenti della polizza, compresa la

tipologia di copertura e massimali assicurati.

La presentazione di tale polizza è condizione inderogabile per la stipula del contratto. Qualora, a seguito dell'installazione dell'impianto, si verifichi un danno alla Ruzzo Reti S.p.a., si provvederà all'accertamento dello stesso in contraddittorio, con la relativa quantificazione e richiesta di risarcimento al gestore che lo abbia causato.

#### **ART.5**

In forza del contratto stipulato, la società conduttrice dovrà versare anticipatamente, in due rate semestrali, un canone annuo del seguente importo:

- antenne televisive a livello nazionale € 12.000,00
- antenne televisive a livello locale € 2.000,00
- antenne telefoniche € 12.000,00
- antenne radio a livello nazionale € 12.000,00
- antenne radio a livello locale € 1.000,00.

Detti canoni saranno aggiornati automaticamente, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

#### **ART.6**

E' consentita, ai sensi dell'art.2 comma 2 della Legge 27 Luglio 1978, n.392, la sublocazione ad altre Società del settore delle telecomunicazioni, previo consenso del locatore che dovrà essere informato tramite Raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, con l'obbligo di indicare espressamente il nominativo del subconduttore, la durata del contratto e la porzione sublocata.

Il conduttore potrà concedere in sublocazione solo lo spazio occupato dall'antenna in essere e potrà ospitare terzi su tale struttura con un compenso ulteriore pari al 40% dell'importo del canone.

#### **ART.7**

Il posizionamento del manufatto verrà indicato dalla Ruzzo Reti S.p.a. e la società conduttrice dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- divieto di accesso alle strutture del servizio idrico integrato presenti all'interno dell'area in questione di proprietà della Ruzzo Reti S.p.a.;
- le strutture delle antenne non dovranno, comunque, interferire con gli impianti del servizio idrico integrato e/o compromettere la stabilità;

#### **ART.8**

Le opere benefiche (Croce Rossa ecc.) e gli Enti Pubblici (Prefettura, Questura ecc.) sono esentati dal pagamento del canone sopra stabilito.

#### **ART.9**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in parte richiamata nelle premesse.

**ART.10**

Il presente regolamento entra in vigore successivamente al parere favorevole espresso dall'A.T.O. n.5 Teramano.